

**Aggiornamento normativo del 05/12/2022**

**Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/2238 del 22/08/2022** (Pubblicato il 15 novembre 2022 sulla G.U.U.E. n. L 294) - “Che modifica il Regolamento (UE) n. 2021/2306 per quanto riguarda le disposizioni transitorie applicabili ai certificati di ispezione e i loro estratti e le disposizioni transitorie applicabili ai certificati di ispezione rilasciata in Ucraina”.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 15 novembre 2022 n. L 294, è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2022/2238 del 22 agosto 2022, con il quale la Commissione Europea ha prorogato al **30 novembre 2022**:

- ✚ le disposizioni transitorie applicabili al rilascio del certificato di ispezione e dei relativi estratti, in formato cartaceo e con firma autografa (in alternativa all’uso della firma elettronica), dopo essere stato compilato nel sistema TRACES e stampato;
- ✚ le disposizioni transitorie applicabili al rilascio del certificato di ispezione sul sistema TRACES in formato elettronico senza l’apposizione del sigillo elettronico qualificato, da parte di una persona autorizzata di un’Autorità di controllo o di un Organismo di controllo, ubicata in Ucraina, che non dispone di un sigillo elettronico qualificato.
- ✚ le disposizioni transitorie applicabili al certificato di ispezione rilasciato in formato cartaceo, dopo essere stato compilato nel sistema TRACES e stampato, che dovrà essere vidimato su carta mediante la firma autografa della persona autorizzata dall’Autorità competente al posto di controllo frontaliere o al punto di immissione in libera pratica.
- ✚ le disposizioni transitorie applicabili al certificato di ispezione rilasciato nel sistema TRACES che reca il sigillo elettronico qualificato, che potrà essere vidimato su carta mediante la firma autografa della persona autorizzata dall’Autorità competente al posto di controllo frontaliere o al punto di immissione in libera pratica, dopo essere stato compilato nel sistema TRACES e stampato.
- ✚ le disposizioni transitorie applicabili all’estratto del certificato di ispezione, che può essere vidimato su carta, dopo essere stato compilato nel sistema TRACES e stampato, purché l’estratto del certificato in formato cartaceo soddisfi i seguenti requisiti:
  - a) il riquadro 12 è vidimato su carta mediante la firma autografa della persona autorizzata dell’autorità competente;
  - b) il riquadro 13 reca la firma autografa del destinatario del lotto.

**APPLICAZIONE**

A causa della scadenza fissata al 30 giugno del periodo transitorio riguardante i certificati in formato cartaceo e della deroga relativa all'Ucraina, la proroga alle disposizioni provvisorie previste dall'art. 11 del Reg. (UE) 2021/2306, così come modificato dal Reg. (UE) n. 2022/760, **si applica retroattivamente a decorrere dal 1° luglio 2022.**

## ENTRATA IN VIGORE

Il presente Reg. (UE) 2022/2238 è **entrato in vigore il 16 novembre 2022** [giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea].

